



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI VERGA" – COMISO (RG)



Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

97013 - COMISO(RG) - VIA ROMA - C.F. 82001520889 - C.M. RGIC816006
Tel.0932/961233 – PEO: rgic816006@istruzione.it – PEC: rgic816006@pec.istruzione.it – Sito: icvergacomiso.edu.it

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

Procedure e norme per la costituzione delle norme di convivenza civile e modalità attuative per il rispetto delle stesse.

A.S. 2022/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI

1. l'art.5 l e l'art.328 del D. Lgs. 297/94;
2. l'art.21 commi 1, 2 e 13 della legge n.59/97;
3. l'art.4 del DPR n.249; del 24/6/1998
4. il DPR n.275 dell'8 marzo 1999, - Regolamento dell'autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
5. l'art.25 del D. Lgs. n.165 del 30/03/2001;
6. il P.T.O.F. 2022-2025 dell'Istituto Comprensivo G.Verga.
7. la nota del MIUR del 05/02/2007;
8. il DPR 21 novembre 2007, n 235 - Regolamento recante modifiche e integrazioni al DPR 24 giugno 1998, n.249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti nella scuola secondaria;
9. la nota del MIUR del 31 luglio 2007;
10. la Direttiva Ministeriale n. 104 del 30/11/2007;
11. la Legge n. 169 del 30 ottobre 2008;
12. il DPR 22 giugno 2009, n. 122 – Regolamento recante il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni

Emana il seguente

REGOLAMENTO GENERALE D'ISTITUTO

Premesso che il DPR 24 giugno 1998, n. 249 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017, delega alle istituzioni scolastiche il compito di stabilire le sanzioni disciplinari rispetto alle infrazioni commesse dagli studenti e di indicare l'Organo di Garanzia interno al quale lo studente possa presentare ricorso per le sanzioni inflittele, viene stabilito il seguente **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA**, nel rispetto del DPR 21 novembre 2007, n. 235 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 24 giugno 1998, n. 249):

ART. 1 - CRITERI GENERALI

a) Gli studenti sono tenuti ad avere un comportamento corretto verso tutti i soggetti che operano nella scuola, nel rispetto delle persone e delle cose: debbono inoltre osservare i regolamenti dell'Istituto, la cui violazione è sanzionata secondo le norme del presente **REGOLAMENTO**. Costituiscono comunque mancanze disciplinari i comportamenti che promuovano od operino

discriminazioni per motivi riguardanti convinzioni religiose, morali e politiche, estrazione sociale, stato di salute, razza e sesso.

Sono considerati particolarmente gravi gli episodi che comportino violenza fisica o psicologica nei confronti delle persone, indipendentemente dai profili di responsabilità civile o penale che eventualmente ne conseguano.

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola: è pertanto loro dovere osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore nell'Istituto.

Gli studenti sono tenuti ad un abbigliamento, ad un linguaggio e ad atteggiamenti adeguati all'ambiente scolastico.

- b) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
- c) La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni al docente coordinatore di classe o alla Presidenza..
- d) Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- e) In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della personalità altrui.
- f) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
- g) Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di classe.
- h) Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a 15 giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di istituto.
- i) Nei periodi di allontanamento non superiori a 15 giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
- j) Si rammenta che è stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10 (articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017). Come è stato già precisato, infatti, la valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico.
- k) È stata invece confermata dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017 la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale

(articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).

l) La segnalazione di comportamenti contrari ai Regolamenti vigenti nell'Istituto può provenire da tutte le componenti della comunità scolastica e dagli adulti che svolgano attività a qualsiasi titolo all'interno della scuola.

ART. 2 - MANCANZE DISCIPLINARI E RELATIVE SANZIONI

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Sono considerate mancanze disciplinari tutti quei comportamenti contrari ai doveri propri degli studenti.

	DOVERI	MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANI SANZIONATORI
1	Frequenza regolare e impegno scolastico	<ul style="list-style-type: none"> a. Effettuare ripetute assenze b. Entrare spesso in ritardo c. Assenze strategiche (in concomitanza di verifiche orali e scritte) d. Non portare il materiale e non svolgere i compiti assegnati e. Non essere puntuali nella consegna degli elaborati f. Non consegnare un lavoro di verifica scritta g. Non seguire l'attività didattica in classe h. Assenze/ritardi non giustificati 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ammonizione privata 2. Assegnazione di un'esercitazione di rinforzo inerente l'attività svolta in classe, al momento della mancanza disciplinare 3. Nota sul libretto personale o sul registro di classe (con omissione del nome) 4. Avviso alla famiglia (comunicazione scritta o telefonica) 5. Convocazione dei genitori 	Docente Dirigente Scolastico
2	Rispetto verso il capo d'Istituto, i docenti, il personale ATA, i compagni e tutte le persone presenti nell'Istituto	<ul style="list-style-type: none"> a. Distruggere o rubare oggetti appartenenti ad altri b. Assumere atteggiamenti volgari non consoni alla situazione ed al contesto scolastico c. Offendere i compagni e le loro famiglie d. Disturbare intenzionalmente lo svolgimento delle lezioni nella propria o altrui classe e. Attardarsi nei corridoi facendo chiasso f. Abbandonare le lezioni senza permesso g. Rifiutarsi di svolgere il compito assegnato h. Dimenticare ripetutamente il materiale scolastico i. Contraffare firme j. Effettuare assenze di classe o d'istituto k. Assumere atteggiamenti di prevaricazione verso i compagni e i docenti l. Molestare chicchessia m. Picchiare un compagno o chicchessia nei locali nelle zone propinque alla scuola n. Commettere atti di intimidazione e comunque identificabili come atti di bullismo o. Mancare di rispetto verso la comunità scolastica p. Ascoltare musica durante la lezione (con o senza auricolari) q. Rendersi protagonista di atti di violenza che 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ammonizione privata 2. Assegnazione di un'esercitazione di rinforzo inerente l'attività svolta in classe, al momento della mancanza disciplinare 3. Nota sul libretto personale o sul registro di classe 4. Avviso alla famiglia (comunicazione scritta o telefonica) 5. Convocazione dei genitori 6. Richiamo verbale della Presidenza 7. Sospensione con obbligo di frequenza 8. Risarcimento danni, refurtiva 9. Temporaneo 	Docente Dirigente Scolastico Consiglio di Classe Consiglio d'Istituto (8, 9, 10, 11)

		<p>mettano in pericolo l'incolumità propria e altrui</p> <p>r. Avere un abbigliamento non adatto all'ambiente scolastico</p> <p>s. Tenere un linguaggio e/o fare gesti offensivi, minacce, aggressione verbale e/o fisica</p>	<p>allontanamento dalla comunità scolastica (max 15 gg)</p> <p>10. Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 gg*</p> <p>11. Esclusione dallo scrutinio finale*</p> <p>12. Non ammissione all'Esame di Stato*</p>	
2bis	<p>Rispetto verso il capo d'Istituto, i docenti, il personale ATA, i compagni e tutte le persone presenti nell'Istituto</p>	<p>Violazione della direttiva n. 30/2007 (<u>Circolare n. 362 del 25 agosto 1998</u>):</p> <p>a. Tenere acceso il telefono cellulare durante la lezione</p> <p>b. Fotografare e fare riprese video con cellulare, macchina fotografica o videocamera</p> <p>c. Diffondere suoni ed immagini con il rischio di un uso improprio.</p> <p>d. Diffondere suoni ed immagini il cui contenuto sia lesivo dell'immagine e della dignità delle persone.</p> <p>e. Diffondere suoni ed immagini il cui contenuto possa essere o no lesivo dell'immagine e della dignità senza il previo consenso informato delle persone</p>	<p>1. Ritiro temporaneo del telefono cellulare durante le ore di lezione</p> <p>2. Ammonizione privata</p> <p>3. Assegnazione di un'esercitazione di rinforzo inerente l'attività svolta in classe, al momento della mancanza disciplinare</p> <p>4. Nota sul libretto personale o sul registro di classe (con omissione del nome)</p> <p>5. Avviso alla famiglia (comunicazione scritta o telefonica)</p> <p>6. Convocazione dei genitori</p> <p>7. Richiamo verbale della Presidenza</p> <p>8. Sospensione con obbligo di frequenza</p> <p><u>Punti d. e:</u></p> <p>9. Temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica (max 15 gg)</p> <p>10. Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 gg*</p> <p>11. Esclusione dallo scrutinio finale*</p> <p>12. Non ammissione all'Esame di Stato*</p>	<p>Docente Dirigente Scolastico Consiglio di Classe Consiglio d'Istituto (9, 10, 11, 12)</p>
3	<p>Osservare le disposizioni organizzative, di igiene e di sicurezza previste dai Regolamenti di Istituto. Non essere di pregiudizio alla propria e all'altrui sicurezza</p>	<p>a. Rientrare in aula in ritardo dopo l'intervallo e alcambio dell'ora</p> <p>b. Girovagare all'interno dell'Istituto</p> <p>c. Fumare nei locali interni della scuola</p> <p>d. Uscire dagli spazi e dai tempi di intervallo consentito</p> <p>e. Spintonare sulle scale e/o nel corridoio</p> <p>f. Lanciare oggetti in aula, dalle finestre e negli spazi comuni</p> <p>g. Uscire dal perimetro scolastico senza permesso</p> <p>h. Introdurre persone estranee nei locali della scuola</p> <p>i. Violare intenzionalmente le norme di sicurezza</p> <p>j. Attivare allarmi senza motivi</p> <p>k. Rimuovere la segnaletica sulla sicurezza Danneggiare o rimuovere i dispositivi di sicurezza</p>	<p>Come punto 2</p>	<p>Docente Dirigente Scolastico Consiglio di Classe Consiglio d'Istituto (8, 9, 10, 11)</p>

4	Utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, gli	<ul style="list-style-type: none"> a. Manomettere o rubare strumenti, suppellettili, arredi, parti fisse e mobili delle aule, dei laboratori, dei servizi e degli spazi comuni b. Utilizzare gli strumenti o gli arredi in maniera 	Come punto 2	Docente Dirigente Scolastico Consiglio di Classe Consiglio d'Istituto
	strumenti e i sussidi didattici. Non arrecare danni al patrimonio scolastico	<ul style="list-style-type: none"> c. Non avere cura delle basilari norme igieniche nei servizi o provocare danni alle strutture d. Danneggiare volontariamente strutture e/o attrezzature (vetri, strumenti di laboratorio, attrezzi nelle palestre, ecc.) 		(8, 9, 10, 11)
5	Mantenere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura	<ul style="list-style-type: none"> a. Scrivere su muri, porte, banchi con pennarelli, bianchetto, vernici, ecc. b. Attaccare gomme da masticare sopra e/o sottobanchi, sedie, sul pavimento ecc. c. Imbrattare le aule e gli spazi comuni con oggetti e rifiuti di natura non consone all'ambiente scolastico, compromettendone il corretto utilizzo 	Come punto 2	Docente Dirigente Scolastico Consiglio di Classe Consiglio d'Istituto (8, 9, 10, 11)
6	Comportamenti corretti e coerenti con le finalità della scuola	<ul style="list-style-type: none"> a. Introdurre in Istituto bevande eccitanti, alcolici, droghe b. Fare uso in Istituto di bevande eccitanti, alcolici, droghe c. Propagandare e teorizzare la discriminazione nei confronti di persone 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Allontanamento dalla comunità scolastica (max 15 gg) 2. Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 gg* 3. Esclusione dallo scrutinio finale* 4. Non ammissione all'Esame di Stato* 	Consiglio di Classe (1) Consiglio d'Istituto (2, 3, 4)

*La direttiva n. 16/2007 chiarisce che il limite dell'allontanamento superiore a 15 giorni, posto dall'art. 4, comma 7 del DPR 249/1998, può essere derogato in presenza di fatti di rilevanza penale o in caso di pericolo per l'incolumità delle persone. Quindi il DPR 235/2007 ha attribuito alla competenza del consiglio di istituto, in casi tassativamente individuati dal regolamento, la possibilità di comminare una sanzione che comporti persino l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

NORME DI COMPORTAMENTO REGOLANTI LA GIORNATA SCOLASTICA

Dopo l'ingresso degli alunni in classe, si procede all'appello e alle giustificazioni, quindi iniziano le lezioni. Gli alunni prelevano dallo zaino il materiale relativo alle prime due ore di lezione. Durante la ricreazione lo depositano e lo scambiano con quello delle ultime tre ore. È vietato mangiare, bere e masticare durante le lezioni.

Ogni studente deve mantenere il posto assegnato dall'insegnante e indicato nella piantina della classe. Durante il cambio dell'ora è vietato alzarsi dal posto senza permesso.

Ore 09.50-10.05 e 11.50-12.05 ricreazione.

Si mangia seduti e ci si alza solo dopo aver finito. È vietato sporcare. I rifiuti vanno gettati negli appositi cestini.

Durante le lezioni e la ricreazione, il transito e la sosta nei corridoi sono vietati agli alunni, se non autorizzati da un docente.

Gli spostamenti delle classi o di gruppi di alunni in palestra, nei laboratori e in aula magna devono avvenire in fila e in silenzio e sempre sotto l'attento controllo del docente.

Ore 14:00, al suono della campana escono tutte le classi in maniera ordinata.

Gli alunni che si soffermano per le lezioni di strumento vengono prelevati in classe dai rispettivi docenti di strumento alle ore 13.55, accompagnati nell'androne e sorvegliati durante il cambio di aula e la merenda. L'accesso al distributore è vietato agli alunni che, in caso di necessità, possono delegarne

l'uso ad un adulto, se disponibile.

È vietato mangiare nei corridoi e nei luoghi di transito. In mancanza di un'aula disponibile, l'alunno limiterà al massimo la sporcizia del pavimento e degli arredi.

Uso dei servizi igienici: gli alunni possono usare i servizi una volta nella mattinata, su autorizzazione del docente e previa registrazione su un quaderno di classe. I servizi sono disponibili dalle ore 09.30 alle ore 12.30, se controllati da un collaboratore. Di pomeriggio i servizi disponibili sono solo all'ingresso.

I Genitori non possono accedere ai corridoi delle classi e, tanto meno, alle classi stesse senza preventiva autorizzazione della Dirigenza.

È obbligatorio indossare la divisa scolastica.

NORME DI COMPORTAMENTO REGOLANTI L'USO DI DISPOSITIVI ELETTRONICI

Il DPR 235/2007 ha modificato il DPR 249/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti), in particolare nella parte relativa ai regolamenti ed alle sanzioni disciplinari, all'organo di garanzia ed alle impugnazioni. La direttiva del 15 marzo 2007, n. 30, contiene specifiche *“linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”*. Nello specifico essa ha esplicitato il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione quale norma di correttezza, in quanto *“elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, un'infrazione disciplinare sanzionabile”* per contrarietà ai doveri previsti dal DPR 249/1998.

La direttiva prevede il possibile sequestro in caso di *“uso scorretto dei dispositivi elettronici”*. Lo strumento dissuasivo della violazione è la sanzione disciplinare, a cui il sequestro non conseguirà automaticamente, costituendo piuttosto elemento accessorio nei casi più gravi. La violazione comporterà, quindi, dopo il *ritiro temporaneo del telefono cellulare durante le ore di lezione, in caso di uso scorretto dello stesso*, l'irrogazione di sanzioni disciplinari che sono appositamente ed analiticamente disciplinate dal presente Regolamento di Istituto, secondo il criterio di proporzionalità e tenendo conto dello specifico comportamento che deve essere punito. Durante la XV legislatura è stata anche presentata una proposta di legge: la PDL 2164 - *“Regolamentazione dell'uso del telefono cellulare nelle scuole di ogni ordine e grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione”*, la quale, dopo aver stabilito (art. 1) il divieto dell'uso del telefono cellulare nelle scuole secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Istituto con Regolamento, prevedeva, in caso di violazione di tale divieto (art. 2), il sequestro temporaneo del telefono cellulare (dello studente) con restituzione al termine dell'anno scolastico, ovvero, in caso di recidiva, il sequestro definitivo con successiva vendita in apposita asta pubblica, il cui ricavato doveva essere versato al bilancio dell'istituzione scolastica. L'ipotesi del sequestro anche con successiva vendita è rimasta mera proposta.

Regolamentazione dell'uso dei dispositivi elettronici

È vietato l'uso dei cellulari e degli altri dispositivi elettronici, non specificamente utilizzati a fini

didattici autorizzati dal docente. Pertanto, tali strumenti devono essere tenuti spenti durante lo svolgimento delle attività didattiche in tutto l'Istituto.

L'alunno deve spegnere il telefono o qualsiasi altro dispositivo elettronico prima di accedere ai locali scolastici, cioè FUORI dalla scuola. Arrivato in classe, egli deve depositarlo nel cassetto della cattedra.

È severamente vietato:

- Carpire o diffondere suoni o immagini di altre persone (ad esempio pubblicandole su Internet).
- Carpire o diffondere suoni o immagini di altre persone manipolandole e utilizzandole fuori contesto contro la persona.
- Diffondere suoni ed immagini, il cui contenuto sia lesivo dell'immagine e della dignità delle persone.

La violazione di tali divieti configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni.

- Allo studente che ne faccia uso, il docente ritira temporaneamente il cellulare, che verrà riconsegnato solo alla fine delle lezioni, dopo aver avvisato, se il docente ne ravvisa la necessità e in base alla gravità dell'infrazione, un genitore.
- Allo studente che ne faccia uso illecito vengono irrogate sanzioni disciplinari come da Regolamento, che prevedono anche la sospensione da uno a 15 giorni.

Eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, possono essere soddisfatte mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa, in mancanza di ciò, previa autorizzazione del docente ad accendere il telefono cellulare e a comunicare con l'esterno.

UNA QUESTIONE EDUCATIVA

Si evince che si tratta di una materia in evoluzione, che non può essere racchiusa nel mero divieto. L'alleanza educativa presuppone una condivisione sul corretto utilizzo dello strumento, per esaltarne piuttosto gli elementi di positività. Del resto, la realtà ci mostra come un uso lesivo possa essere realizzato anche e soprattutto al di fuori dell'orario di lezione o degli ambiti scolastici, che ne costituiscono spesso solo un'occasione.

Cinzia Olivieri

NORME DI COMPORTAMENTO REGOLANTI LE VISITE DI ISTRUZIONE

Le visite e i viaggi di istruzione non hanno finalità meramente ricreative, ma costituiscono iniziative complementari delle attività didattiche al fine della formazione generale e culturale; i partecipanti sono tenuti ad osservare corrette norme di comportamento per la salvaguardia della propria e altrui sicurezza, pertanto gli alunni che hanno dato prova di scarso autocontrollo, avendo avuto ammonizioni del Dirigente e/o note disciplinari o ancora note con allontanamento dalle attività didattiche, non possono partecipare a tali attività.

I partecipanti alle visite e ai viaggi di istruzione devono attenersi alle seguenti norme: In autobus

- si sta seduti al proprio posto, infatti se si rimanesse alzati una brusca manovra potrebbe far

- perdere l'equilibrio e causare brutte cadute
- si allacciano le cinture di sicurezza ove presenti
- non si mangia né si beve, infatti un'improvvisa frenata potrebbe causare l'ingestione di liquidi e/o solidi nelle vie aeree con conseguenti problemi sanitari
- si conversa sottovoce e senza far confusione, altrimenti si distrae il conducente e lo si distoglie dalla guida
- si usa il cellulare con discrezione, in modalità silenziosa e nel rispetto delle regole della privacy

Nel trasferirsi da un luogo all'altro

- si resta con il proprio gruppo e si seguono le direttive dell'insegnante o della guida, infatti allontanandosi o non seguendo le istruzioni date ci si mette in condizione di pericolo - non si toccano né si fotografano oggetti e/o dipinti esposti in mostra senza averne il permesso, infatti potrebbero venir facilmente danneggiati

Uso del cellulare

- Il cellulare deve essere usato secondo le indicazioni degli insegnanti con obbligo di spegnerlo, comunque, nei locali oggetti della visita d'istruzione (musei, chiese, locali chiusi...)

Se la visita dura più di un giorno

- All'ora indicata dal docente ci si ritira nelle proprie camere per riposarsi: è essenziale dormire per un congruo numero di ore al fine di affrontare con attenzione e vigilanza la giornata seguente

La buona educazione nei rapporti con le altre persone non è materia di sicurezza, ma rende più piacevole la vita di tutti.

Queste norme sono adottate nell'esclusivo interesse della tutela dell'integrità fisica degli allievi. Il proprio comportamento non deve disturbare gli altri studenti e gli insegnanti: tutti i ragazzi hanno diritto di beneficiare pienamente della visita d'istruzione.

Qualora non vengano rispettate una o più norme, dopo un primo richiamo verbale, si procederà ad informare tempestivamente la famiglia e ad applicare le disposizioni del presente REGOLAMENTO DI DISCIPLINA.

Del presente REGOLAMENTO DI DISCIPLINA, parte integrante del REGOLAMENTO GENERALE D'ISTITUTO, è fornita copia ai genitori durante l'assemblea di inizio anno scolastico. Sarà inoltre oggetto di discussione nelle ore destinate dal team docenti alla presentazione delle regole di convivenza.

ART. 3 - ORGANI DISCIPLINARI

Sono organi competenti per l'irrogazione delle sanzioni:

- o Il Docente
- o Il Dirigente Scolastico
- o Il Consiglio di classe (allontanamento dalla comunità scolastica da uno a 15 giorni)
- o Il Consiglio di Istituto (allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori 15 giorni, esclusione dallo scrutinio finale, non ammissione all'esame di Stato)

L'organo superiore è in ogni caso competente ad irrogare la sanzione di competenza dell'organo inferiore.

ART. 4 – PROCEDIMENTI

Docente:

Se l'infrazione commessa rientra nella competenza del Docente, questi la può irrogare immediatamente. La sanzione andrà annotata sul registro di classe (con omissione del nome) e motivata con l'indicazione della natura dell'infrazione commessa.

Se l'infrazione rientra nella competenza del Dirigente Scolastico o di un organo collegiale, il docente deve annotare l'accaduto sul registro di classe (con omissione del nome) ed informare di persona il Dirigente Scolastico e il coordinatore di classe.

Dirigente Scolastico:

Se l'infrazione rientra nella competenza del Dirigente Scolastico, questi provvede prima a sentire lo studente e poi irroga, se necessario, la sanzione che viene riportata sul registro di classe (con omissione del nome) con l'indicazione della natura della infrazione commessa.

Tutti i provvedimenti disciplinari che comportano una sospensione dalla frequenza delle lezioni devono avere forma scritta e devono essere comunicati per iscritto alla famiglia. L'organo che irroga la sanzione disciplinare, su richiesta scritta dell'interessato o dei genitori, da far pervenire al Dirigente Scolastico entro i due giorni successivi alla delibera, può chiedere di convertire dette sanzioni in attività in favore della comunità. Sarà cura dell'organo che irroga la sanzione, individuare dette attività contestualmente alla delibera di sospensione, tenendo conto della natura dell'infrazione e delle circostanze in cui è stata commessa.

Le sanzioni comminate dal Consiglio di Istituto non sono convertibili in attività in favore della comunità.

ART. 5 – CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI CLASSE

Il Dirigente Scolastico, qualora ritenga che l'infrazione sia di gravità tale da richiedere la convocazione del Consiglio di classe, prima della convocazione acquisisce tutti gli atti che ritiene necessari per favorire un giudizio sereno ed equanime.

Il Consiglio di classe può assumere agli atti l'eventuale relazione esplicativa sull'accaduto presentata dallo studente oppure può convocare, in sede di delibera, l'alunno interessato per ulteriori approfondimenti.

Il Consiglio di classe deve essere convocato entro cinque giorni dall'avvenuta infrazione e dovrà riunirsi, di norma, entro i sette giorni successivi alla convocazione.

Il Consiglio di classe offre sempre allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni disciplinari con altri provvedimenti e incombenze che si esplicano nella collaborazione ai servizi interni della scuola o altre attività con finalità sociali che possano utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento. In particolare, sono previste le seguenti attività:

1. Collaborazione nella sistemazione di archivi, aule, cortili, giardini o altro lavoro utile;
2. Riordino della biblioteca;
3. Pulizia di aule, corridoi, bagni, ecc.;
4. Aiuto alla persona diversamente abile nella fruizione degli spazi della scuola;
5. Predisposizione di materiali didattici (fotocopie, ecc.) per gli studenti.

ART. 6 – CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il Dirigente Scolastico, qualora ritenga che l'infrazione sia di gravità tale da richiedere la convocazione del Consiglio di Istituto, prima della convocazione, acquisisce tutti gli atti che ritiene

necessari per favorire un giudizio sereno ed equanime.

Il Consiglio di Istituto in sede di riunione ascolta le giustificazioni dell'alunno interessato. Il Consiglio di Istituto deve essere convocato entro 5 giorni dall'avvenuta infrazione e dovrà riunirsi, di norma, entro i 15 giorni successivi alla convocazione.

L'allontanamento dalla comunità scolastica non può essere disposto prima di 15 giorni dalla delibera del Consiglio di Istituto.

ART. 7 – GIUSTIFICAZIONI DEL/DEI SOGGETTO/I A SANZIONE

La sanzione può essere irrogata su decisioni del Consiglio di classe. Il Consiglio di classe a propria discrezione può decidere di invitare gli interessati per esporre le proprie ragioni oppure no. Il docente coordinatore provvederà o meno alla convocazione.

Nel caso delle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola, le ragioni dovranno essere esposte al Consiglio di classe e al Consiglio di Istituto in sede di delibera oppure essere esposte per iscritto e fatte pervenire al Dirigente Scolastico due giorni prima del Consiglio di classe o del Consiglio di Istituto per l'irrogazione della relativa sanzione.

In tutti i casi in cui si convoca il Consiglio di classe o il Consiglio di Istituto per l'irrogazione di sanzioni, il coordinatore di classe deve preventivamente contattare i genitori degli alunni interessati, se minorenni. Nel caso in cui si prevedono sanzioni disciplinari per l'intera classe, prima dell'effettuazione del Consiglio di classe si deve tenere la rispettiva assemblea di classe.

ART. 8 - IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare, all'Organo di Garanzia interno della scuola che decide nel termine di dieci giorni.

L'Organo di Garanzia della scuola decide, su richiesta degli alunni della scuola o di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgono all'interno della stessa scuola in merito all'applicazione del presente REGOLAMENTO.

In caso di ricorso l'esecuzione della sanzione e/o della attività alternativa è sospesa fino alla decisione dell'organo di appello.

ART. 9 – ORGANO DI GARANZIA

L'Organo di Garanzia, istituito a norma dell'art. 2 del DPR 235/2007, è composto

- da: · Dirigente Scolastico, membro di diritto, che lo presiede;
- Due genitori, un rappresentante del personale ATA, designati all'interno del Consiglio di Istituto tra i membri eletti nella relativa categoria di appartenenza;
- Due insegnanti eletti dal Collegio dei Docenti.

L'organo di Garanzia rimane in carica per un tempo pari alla durata del Consiglio di Istituto. Per ogni categoria deve essere previsto un supplente, per sostituire eventuali cessazioni di cariche. I rappresentanti dei docenti e dei genitori non dovranno essere membri del Consiglio di Istituto. I rappresentanti dei genitori saranno individuati contestualmente all'elezione del Consiglio di Istituto o, in via transitoria, dei loro rappresentanti nei Consigli di classe sulla base di una lista di candidati che avranno precedentemente espresso la propria disponibilità.

I requisiti per la candidatura saranno gli stessi previsti per l'elezione del Consiglio di Istituto. Il rappresentante dei docenti sarà eletto dal Collegio dei Docenti.

In caso di incompatibilità (il docente o il genitore debbono deliberare in merito a una sanzione comminata ad un proprio figlio o alunno) o di temporanea indisponibilità verrà chiamato a far parte dell'organo di garanzia, limitatamente al caso, il genitore o il docente, immediatamente successivi per

numero di preferenze.

In attesa dell'elezione, faranno parte dell'organo i membri previsti dal Regolamento previgente.

L'Organo di Garanzia si riunisce solo in caso di necessità e su convocazione del Presidente. Le decisioni vengono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente. Non è ammessa l'astensione, tranne nel caso in cui un membro dell'Organo di Garanzia sia coinvolto nei fatti oggetto di decisione.

Le sedute sono verbalizzate su apposito registro.

L'Organo di Garanzia ha i seguenti compiti:

- Dirimere i conflitti che insorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del REGOLAMENTO DI DISCIPLINA e del REGOLAMENTO INTERNO;
- Decidere sui ricorsi inerenti l'abrogazione delle sanzioni disciplinari di cui al presente Regolamento;
- Formulare proposte al Consiglio di Istituto per la modifica del Regolamento interno di disciplina.